Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 6 maggio 1924** **Numero 107**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, portante « Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1924, all'art. 1, pag. 999, 2ª colonna, sedicesima riga, dove è detto: « In mancanza di tale accettazione », leggasi: « In mancanza di tale attestazione », come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 577.
Approvazione del nuovo regolamento generale pel funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 513;
Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2265;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2471;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento generale, per il funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il regolamento stesso sostituisce quello approvato con decreto Reale 3 giugno 1920, n. 816.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 2. — GRANATA.

Regolamento generale per il funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura in applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 513, del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, e del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2471.

TITOLO I.

Costituzione consorziale e ordinamento delle cattedre ambulanti.

Art. 1.

I rappresentanti degli Enti consorziati nelle Commissioni di vigilanza delle cattedre ambulanti di agricoltura rimangono in carica tre anni e possono essere confermati: quelli degli Enti aggregati, invece, restano in ufficio per il periodo per il quale gli Enti si sono impegnati a contribuire al mantenimento delle cattedre. Qualora il periodo, pel quale l'Ente aggregato si è impegnato, superi i tre anni, il rispettivo rappresentante scadrà di carica al termine del terzo anno e potrà essere confermato.

I rappresentanti degli Enti aggregati hanno voto deliberativo limitatamente ai provvedimenti che non impegnino la cattedra oltre il periodo di tempo pel quale l'Ente o gli Enti rappresentati si sono obbligati a concedere il proprio contributo.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei commissari che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente e il vice presidente della Commissione durano in carica un anno e possono essere confermati.

Il commissario, che, senza giustificato motivo, non prenda parte a due sedute consecutive della Commissione o della Giunta esecutiva, di cui al successivo art. 2, decade dall'incarico. La decadenza è pronunziata dalla Commissione di vigilanza. Il presidente, o chi ne fa le veci, deve darne comunicazione all'interessato ed al Ministero o all'Ente rappresentato.

Contro la dichiarazione di decadenza il commisario dichiarato decaduto può ricorrere al Ministero dell'economia nazionale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di decadenza.

Art. 2.

Qualora i componenti la Commissione di vigilanza superino il numero di nove, essa nominerà nel proprio seno una Giunta esecutiva composta di cinque membri, comprendenti il presidente ed il vice presidente, ed inclusi, in ogni caso, il rappresentante del Governo ed un rappresentante della Provincia.

Segretario della Giunta esecutiva sarà il direttore della cattedra, con voto consultivo.

Art. 3.

Le funzioni di componente la Commissione di vigilanza e la Giunta esecutiva nonchè quella di commissario presso la sezione di cui all'art. 9 sono gratuite.

Art. 4.

La Commissione di vigilanza presiede al funzionamento generale della cattedra, con assoluta indipendenza, per la gestione e l'indirizzo di essa, di fronte agli Enti che contribuiscono al suo mantenimento, spettando al Ministero esclusivamente l'alta vigilanza.

Alla Commissone di vigilanza spetta:

a) di deliberare il regolamento per il funzionamento della cattedra e delle sezioni, da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale;

b) di approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo della cattedra e delle singoli sezioni, compilati dalla Giunta esecutiva;

c) di approvare il programma di attività della cattedra delle singole sezioni, predisposto dalla Giunta esecutiva;

d) di provvedere alla nomina ed al collocamento a riposo del direttore della cattedra, dei reggenti di sezione e degli assistenti, a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, del presente regolamento e di quelle speciali eventualmente portate dai singoli regolamenti delle cattedre;

e) di fissare gli stipendi o salari e le indennità di trasferta per tutto il personale;

f) di provvedere all'applicazione delle misure disciplinari previste dai nn. 2 e 3 dell'art. 24 del presente regolamento.

Il consorzio della cattedra è rappresentato dal presidente della Commissione di vigilanza di fronte agli Enti consorziati ed ai terzi.

Art. 5.

Alla Giunta esecutiva spetta:

a) di curare l'applicazione delle disposizioni di legge, del presente regolamento e di quelle particolari della cattedra per il buon andamento amministrativo e tecnico e l'efficace funzionamento di essa;

b) di compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, secondo le norme che sono prescritte dal presente regolamento;

c) di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;

d) di predisporre il programma di attività della cattedra e delle singole sezioni;

e) di provvedere alla nomina ed al licenziamento, inteso il direttore della cattedra, e al collocamento a riposo del personale tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, secondo quanto sarà prescritto dal regolamento della cattedra;

f) di esercitare la vigilanza su tutto il personale della cattedra e delle sezioni;

g) di provvedere all'amministrazione delle sezioni specializzate.

Ove non si sia dovuta costituire la Giunta esecutiva, le presenti attribuzioni restano demandate alla Commissione di vigilanza.

Art. 6.

Quando la Commissione di vigilanza non si conformi alle norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento generale e da quello speciale per la cattedra, ovvero pregiudichi gli interessi della istituzione, o quando la insufficienza dell'azione di essa determini comunque un irregolare funzionamento della cattedra, la Commissione stessa può essere sciolta con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale e previo parere della prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, commerciale e industriale, istituito con R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, e regolato dal R. decreto 30 stesso mese ed anno, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1924, reg. 1, foglio 369

Col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario con l'incarico della gestione straordinaria, per un periodo non superiore ai sei mesi, entro il quale termine la Commissione di vigilanza dovrà essere ricostituita.

Art. 7.

Il versamento dei contributi di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, e di quelli previsti dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2471, sarà effettuato in due rate uguali anticipate, all'inizio di ciascun semestre.

In caso di inadempimento al pagamento dei contributi da parte degli Enti locali, il presidente della Commissione di vigilanza della cattedra promuoverà dalla Giunta provinciale amministrativa i provvedimenti di competenza di cui agli articoli 219, 220 e 269 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e sue successive modificazioni.

Art. 8.

Qualora per una causa qualsiasi, una cattedra o una sezione non funzioni, o non funzioni regolarmente, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di sospendere il contributo governativo e di ordinare la sospensione del pagamento dei contributi degli Enti locali.

Durante le more dei concorsi per reggente di sezione, la sospensione dei contributi per le cattedre che si uniformino alle norme di cui al comma seguente, si limiterà alla metà, a condizione che le cattedre effettivamente sopperiscano allo svolgimento delle iniziative ed alle necessità della propaganda nelle circoscrizioni delle sezioni vacanti.

Salvo casi eccezionali, da riconoscersi dal Ministero dell'economia nazionale, i posti tecnici vacanti debbono essere coperti nel termine di sei mesi: e, quando si provveda mediante concorso, questo deve essere bandito entro due mesi dalla vacanza del posto.

Il delegato del Governo nella Commissione di vigilanza ha l'obbligo di denunziare immediatamente al Ministero dell'economia nazionale l'inizio e la cessazione del funzionamento della cattedra o delle sezioni, indicandone il motivo.

Art. 9.

Potranno essere istituite sezioni di cattedra, o sezioni specializzate per determinati rami dell'economia rurale, qualora la vastità del territorio e le particolari esigenze dell'agricoltura lo consiglino e siano assicurati i mezzi sufficienti per un efficace funzionamento. Non può essere ammessa, presso la sede della cattedra, una sezione ordinaria. La sezione specializzata per un medesimo ramo sarà unica per una determinata Provincia.

Nel caso di nuova istituzione, dovrà, alla sezione ordinaria o specializzata, essere assicurata una somma complessiva di almeno L. 10,000 annue da parte degli Enti locali in aggiunta ai contributi di carattere obbligatorio.

La proposta, motivata, per la istituzione o la soppressione di sezioni, viene fatta dalla Commissione di vigilanza, e dovrà riportare l'approvazione dell'Amministrazione provinciale e del Ministero dell'economia nazionale.

Qualora avvenga, comunque, la vacanza di una sezione, il ripristino del suo funzionamento sarà subordinato all'accertamento dei mezzi finanziari di cui al 2° comma del presente articolo. Qualora per insufficienza dei mezzi, la sezione venga soppressa, il Ministero dell'economia nazionale e la Provincia, oltre agli altri Enti eventualmente consorziati, potranno destinare un contributo per il mantenimento di un assistente presso la cattedra.

Art. 10.

La Commissione di vigilanza nominerà presso ciascuna sezione ordinaria un proprio commissario da scegliersi o fra i delegati degli Enti consorziati o fra gli agricoltori del luogo.

Il commissario dovrà risiedere nel Comune dove ha sede la sezione, e, se scelto, fra gli agricoltori del luogo, scadrà trascorsi due anni dalla nomina e potrà essere confermato.

Al commisario spetterà, d'intesa con la Commissione di vigilanza e con la Giunta, di vigilare sullo svolgimento del programma della sezione, e di curare il regolare e proficuo impiego delle somme messe a disposizione di questa, per l'attuazione del programma generale e di ogni particolare iniziativa.

Le sezioni specializzate saranno direttamente amministrate dalla Giunta esecutiva della cattedra

Art. 11.

Il regolamento della cattedra determinerà i rapporti che debbono intercedere fra la Commissione di vigilanza o la Giunta ed il commissario locale.

Il regolamento stesso determinerà, inoltre, i rapporti che debbono intercedere fra il direttore della cattedra ed i reggenti delle dipendenti sezioni ordinarie e specializzate, per il disciplinato svolgimento delle attività, e pel coordinamento delle attribuzioni.

Nel caso in cui vi siano più cattedre autonome in una stessa Provincia, e sia riconosciuta la necessità della istituzione di una sezione specializzata in un determinato ramo dell'agricoltura, per un territorio comprendente più di una circoscrizione di cattedra, i consorzi interessati dovranno federarsi per provvedere alla gestione della sezione stessa.

Art. 12.

E' compito speciale delle sezioni zootecniche di curare, secondo le direttive adottate dalla cattedra, il miglioramento zootecnico:

a) col dare opera per l'applicazione della legge 5 luglio 1908, n. 392, concernente l'approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica, e col promuovere la istituzione di stazioni taurine, ovine e suine, e curarne il regolare funzionamento;

b) col promuovere la istituzione, e col concorrere al funzionamento, delle associazioni per il miglioramento del bestiame, di sindacati e consorzi di allevamento o di società di agricoltori per l'acquisto in comune di riproduttori e per l'esercizio delle stazioni sociali di monta taurina;

c) col promuovere la importazione di riproduttori scelti delle razze meglio adatte e col promuovere ed organizzare, con contributi del Ministero dell'economia nazionale, e degli Enti locali, esposizioni e concorsi a premi;

d) col promuovere l'assicurazione e la riassicurazione mutua del bestiame;

e) col provvedere all'impianto ed al funzionamento di libri genealogici.

Art. 13.

Le sezioni per la montagna (alpicoltura ed economia montana) hanno per compito speciale:

a) di esercitare la propaganda a favore di ogni iniziativa concernente l'economia agraria, silvana e pastorale dei terreni di montagna;

b) di diffondere la cognizione delle disposizioni di legge e di regolamento intese a facilitare il rimboschimento ed il miglioramento delle colture e dei pascoli montani, di incitare i proprietari a trarne partito e di coadiuvarli nella redazione dei progetti e nella esecuzione dei lavori.

Art. 14.

Alla fine di ogni anno il direttore della cattedra invierà al Ministero dell'economia nazionale, a mezzo del rappresentante del Governo presso la Commissione di vigilanza, una relazione speciale sull'attività svolta, e sui risultati conseguiti, dalla cattedra stessa e dalle singole sezioni ordinarie e specializzate.

Art. 15.

Nel bilancio della cattedra devono essere partitamente specificati gli introiti e le spese, divisi per titoli. Nell'entrata si terranno distinte le somme provenienti da Enti consorziati, da quelle derivanti da contributi di Enti aggregati e da proventi vari; all'uscita dovranno figurare le spese distinte in modo da rendere evidente la entità complessiva e il riparto non soltanto delle spese generali, ma altresì, di quelle relative all'attività della cattedra e delle singole sezioni ordinarie e specializzate, nell'attuazione del rispettivo programma e delle particolari iniziative

L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo sarà presentato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, ed il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

TITOLO II.

Stato giuridico ed economico del personale.

Art. 16.

I direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura sono nominati per concorso, fra i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto 25 anni di età e non superati i 45, ed abbiano diretto una sezione o coperto il posto di assistente effettivo per non meno di un triennio.

I reggenti di sezione sono, del pari, nominati per concorso, fra coloro che siano laureati in scienze agrarie da non meno di due anni e non abbiano superato i 40 anni di età, ed abbiano, per almeno due anni, coperto un posto di assistente in una cattedra ambulante o un ufficio tecnico presso gli Istituti di istruzione o di sperimentazione agraria, Regi o sottoposti alla vigilanza governa-

tiva o nei servizi tecnici agricoli coloniali. A parità di condizioni sarà titolo di preferenza l'assistentato presso una cattedra.

Per il posto di reggente di sezione zootecnica è ammessa la laurea in zooiatria, fermo le altre condizioni di cui al precedente comma.

Per il posto di reggente di sezione specializzata per la montagna, occorre aver compiuto, dopo la laurea in scienze agrarie, il corso ordinario del Regio istituto superiore forestale. La durata di questo corso sarà computata in diminuzione del biennio di assistentato o altro ufficio tecnico, richiesto ai sensi del secondo comma del presente articolo.

I limiti di età per l'ammissione ai concorsi per direttore di cattedra e di reggente di sezione non sono prescritti per il personale tecnico che si trovi, o si sia trovato, rispettivamente, in egual grado, in servizio presso le cattedre.

La stabilità del posto di direttore e di reggente di sezione sarà conseguita alle condizioni dell'art. 6 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265.

Art. 17.

La Commissione di vigilanza può nominare, senza concorso, ai posti di direttore di cattedra provinciale, di cattedra avente minor circoscrizione o di reggente di sezione, rispettivamente, e salvi i diritti quesiti, direttori di cattedre provinciali, direttori di cattedre aventi minor circoscrizione o reggenti di sezione, in attività di servizio, la cui nomina già sia stata approvata dal Ministero, e coloro che, avendo compiuto cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio nel grado di direttore o di reggente di sezione, abbiano, in seguito, coperto impieghi presso Amministrazioni od istituzioni aventi attinenza con l'agricoltura.

La nomina per chiamata dovrà in ogni caso, riportare una speciale approvazione del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 18.

I concorsi sono banditi dalle Commissioni di vigilanza e giudicati da apposita Commissione composta:

a) di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

b) di un rappresentante della Commissione di vigilanza;

c) di due professori, di cui uno scelto dal Ministero dell'economia nazionale e l'altro dalla Commissione di vigilanza, nel personale insegnante degli Istituti superiori agrari, degli Istituti superiori di medicina veterinaria, delle stazioni di prova agrarie e speciali, delle Regie scuole agrarie medie o di scuole agrarie sottoposte alla vigilanza del Ministero e di Istituti tecnici governativi;

d) di un direttore di cattedra, scelto dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 19.

La Commissione giudicatrice formerà, in base ai titoli dei candidati ammessi al concorso, una graduatoria preliminare di idonei, onde sottoporre i primi tre classificati di essa ad una prova pratica ed a quella di una pubblica conferenza, sopra uno di tre temi formulati dalla Commissione stessa, ed estratto a sorte dal candidato, 24 ore prima.

La durata della conferenza sarà di 45 minuti.

In base alla classificazione dei titoli, che servì per formare la graduatoria preliminare, ed ai risultati delle prove, la Commissione designerà il vincitore del concorso ed, eventualmente, in ordine di merito, gli altri eleggibili.

Non è ammessa la designazione *ex aequo*.

Le deliberazioni della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza di quattro componenti, purchè adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20.

Gli atti della Commissione giudicatrice non sono validi se non dopo che il Ministero dell'economia nazionale, riscontratane la regolarità, li abbia approvati.

La Commissione di vigilanza ha l'obbligo di provvedere entro due mesi dalla approvazione anzidetta, alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice, nel bollettino della cattedra, o, in mancanza, nel bollettino dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane.

La nomina a direttore di cattedra o a reggente di sezione spetta al vincitore del concorso.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, oppure lo abbandoni entro sei mesi dalla approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, da parte del Ministero, è in facoltà della Commissione di vigilanza di proporre la nomina del secondo dichiarato eleggibile.

Art. 21.

I regolamenti delle cattedre, ove non contengano già speciali disposizioni per il trattamento di quiescenza del personale, dovranno provvedervi mediante la iscrizione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, del personale che ne ha diritto in base al decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54, e al decreto Ministeriale del 22 aprile 1919, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1919, e mediante l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, di quello tecnico inferiore, amministrativo e di servizio.

Art. 22.

Il personale tecnico delle cattedre ambulanti non può assumere incarichi estranei alle sue funzioni.

Il regolamento di ciascuna cattedra potrà determinare quali incarichi, attinenti alle sue funzioni, il personale possa assumere, esclusi, in ogni caso, posti di ruolo o stabili presso pubbliche Amministrazioni o incarichi di insegnamento nelle scuole di qualunque genere e grado.

Tale esclusione, peraltro, non si estende ai posti o incarichi che, all'atto della pubblicazione del presente regolamento, siano stati conferiti con speciale approvazione del Ministero.

In nessun caso il personale tecnico potrà assumere incarichi presso società o aziende agrarie, commerciali, industriali o di credito, sia pure a forma mutua o cooperativa.

Art. 23.

Il personale delle cattedre ha l'obbligo di fissare e conservare la propria residenza nel Comune ove ha sede l'ufficio.

Nella prima applicazione del presente regolamento, il Ministero dell'economia nazionale potrà accordare, al personale che eventualmente risieda altrove, un termine non superiore a mesi sei per uniformarsi a tale disposizione.

Art. 24.

Le pene disciplinari cui va soggetto il personale tecnico delle cattedre, sono, a seconda della gravità delle mancanze commesse:

1° la censura verbale o scritta;

2° la sospensione dallo stipendio o dalle funzioni e dallo stipendio;

3° il licenziamento.

Il provvedimento di cui al n. 1, è preso dal presidente della Commissione di vigilanza, su proposta del direttore della cattedra ove trattisi di personale da questo dipendente.

I provvedimenti di cui ai numeri 2 e 3, sono presi dalla Commissione di vigilanza con deliberazione motivata. Gli addebiti e le prove raccolte debbono essere previamente contestati, per iscritto, all'interessato, il quale può, entro il termine massimo di 20 giorni, presentare le sue discolpe e chiedere, inoltre, di essere personalmente inteso dalla Commissione.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 25.

La somma di L. 3,500,000, di cui 3 quinti a carico dello Stato e 2 quinti a carico delle Provincie (ciascuna per le rispettive cattedre), portata dall'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2471, tenendo per base i criteri fissati dall'articolo stesso, viene ripartita tra i consorzi delle cattedre delle varie Provincie del Regno secondo l'allegata tabella, vistata dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 26.

Entro 4 mesi dalla pubblicazione del Regio decreto di approvazione del presente regolamento, le Commissioni di vigilanza dovranno presentare per l'approvazione del Ministero il regolamento relativo alla cattedra rispettiva, compilato in conformità delle disposizioni di cui sopra.

Art. 27.

Sono abrogati il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1204, ed il regolamento generale approvato con R. decreto 3 giugno 1920, n. 816.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

CORBINO

ALLEGATO.

TABELLA di ripartizione fra i consorzi delle cattedre ambulanti di agricoltura del Regno della somma di L. 3,500,000 portata dal Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2471.

CONSORZI	Contributo dello Stato — Lire	Contributo della provincia — Lire	TOTALE — Lire
Alessandria	46,500	31,000	77,500
Ancona	16,800	11,200	28,000
Aquila	26,640	17,760	44,400
Sulmona	7,560	5,040	12,600
Arezzo	16,800	11,200	28,000
Poppi	7,200	4,800	12,000
Ascoli Piceno	9,600	6,400	16,000
Fermo	9.000	6,000	15,000
Avellino	26,400	17,600	44,000
Bari	34,800	23,200	58,000
Belluno	26,400	17,600	44,000
Benevento	19,200	12,800	32,000
Bergamo	30.600	20,400	51,000
Bologna	25,800	17,200	43,000
Brescia	27,720	18,480	46,200
Salò	8,280	5,520	13,800
Cagliari	57,000	38.000	95,000
Caltanissetta	21,600	14,400	36,000
Campobasso	31,800	21,200	53,000
Caserta	41,400	27,600	69,000
Catania	11,760	7,840	19,600
Caltagirone	11,760	7,840	19,600
Nicosia	8,280	5,520	13,800
Catanzaro	33,000	22,000	55,000
Chieti	17,100	11,400	28,500
Vasto	11,100	7,400	18,500
Como	39,000	26,000	65,000
Cosenza	36,000	24,000	60,000
Cremona	20,400	13,600	34,000
Cuneo	47,700	31,800	79,500
Ferrara	18,000	12,000	30,000
Firenze	25,800	17,200	43,000
Fiume (Carnaro)	7,200	4,800	12,000
Forlì	4,920	3,280	8,200
Cesena	6,720	4,480	11,200
Rimini	5,280	3,520	8,800
Rocca San Casciano	8,880	5,920	14,800
Foggia	37,200	24,800	62,000
Genova	7,980	5,320	13,300
Albenga	6,060	4,040	10,100
Chiavari	5,580	3,720	9,300
Savona	6,180	4,120	10,000
Girgenti	24,000	16,000	40,000
Grosseto	21,000	14,000	35,000
Imperia	14,400	9,600	24,000
Lecce	34,200	22,800	57,000
Livorno	3,600	2,400	6,000
Lucca	16,800	11,200	28,000
Macerata	20,400	13,600	34,000
Mantova	20,400	13,600	34,000
Massa-Carrara	9,600	6,400	16,000

CONSORZI	Contributo dello Stato — Lire	Contributo della provincia — Lire	TOTALE — Lire
Messina	26,400	17,600	44,000
Milano	34,500	23,000	57,500
Modena	18,600	12,400	31,000
Napoli	12,600	8,400	21,000
Novara	50,700	33,800	84,500
Padova	22,800	15,200	38,000
Palermo	31,800	21,200	53,000
Parma	22,200	14,800	37,000
Pavia	8,700	5,800	14,500
Mortara	9,720	6,480	16,200
Voghera	11,580	7,720	19,300
Perugia	22,620	15,080	37,700
Spoleto	13,200	8,800	22,000
Terni	7,380	4,920	12,300
Pesaro	2,880	1,920	4,800
Fano	3,900	2,600	6,500
Urbino	14,220	9,480	23,700
Piacenza	14,400	9,600	24,000
Bobbio	6,000	4,000	10,000
Pisa	21,000	14,000	35,000
Pola (Istria)	24,000	16,000	40,000
Potenza	48,000	32,000	80,000
Ravenna	15,000	10,000	25,000
Reggio Calabria	24,000	16,000	40,000
Reggio Emilia	16,200	10,800	27,000
Roma	62,640	41,760	104,400
Poggio Mirteto	9,660	6,440	16,100

CONSORZI	Contributo dello Stato — Lire	Contributo della provincia — Lire	TOTALE — Lire
Rovigo	21,600	14,400	36,000
Salerno	30,000	20,000	50,000
Sassari	36,000	24,000	60,000
Siena	22,200	14,800	37,000
Siracusa	26,400	17,600	44,000
Sondrio	25,200	16,800	42,000
Spezia	7,200	4,800	12,000
Taranto	15,600	10,400	26,000
Teramo	22,800	15,200	38,000
Torino	58,500	39,000	97,500
Trapani	19,800	13,200	33,000
Trento	60,000	40,000	100,000
Treviso	5,640	3,760	9,400
Castelfranco	4,200	2,800	7,000
Conegliano	5,880	3,920	9,800
Montebelluna	3,900	2,600	6,500
Oderzo	4,380	2,920	7,300
Trieste	12,000	8,000	20,000
Udine (Friuli)	60,000	40,000	100,000
Venezia	19,800	13,200	33,000
Verona	20,400	13,600	34,000
Vicenza	24,000	16,000	40,000
Zara	8,400	5,600	14,000
TOTALE	2,100,000	1,400,000	3,500,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 588.

Approvazione della Convenzione relativa al collocamento dei marinai.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le poste ed i telegrafi e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente il collocamento dei marinai, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione tenuta a Genova nel 1920.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per conformare la legislazione interna alle disposizioni della Convenzione predetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — CIANO — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 12. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 589.

Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente l'età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro industriale, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua prima sessione (Washington, ottobre novembre 1919).

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare la norme occorrenti per conformare la legislazione interna alle disposizioni della Convenzione predetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 13. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 590.

Approvazione della Convenzione relativa alla indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le poste ed i telegrafi e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente l'indennità di disoccupazione in caso di perdita per naufragio, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione tenuta a Genova nel 1920.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per conformare la legislazione interna alle disposizioni della Convenzione predetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — CIANO — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 14. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 591.

Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le poste ed i telegrafi e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente l'età minima per la ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione tenuta a Genova nel 1920.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per conformare la legislazione interna alle disposizioni della Convenzione predetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — CIANO — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 15. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 592.

Approvazione della Convenzione relativa all'impiego della biacca nella pittura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente l'uso della biacca nella pittura, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921).

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per conformare la legislazione interna alle disposizioni della Convenzione predetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 16. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 601.

Approvazione della Convenzione relativa ai diritti di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa ai diritti di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nella terza sessione (25 ottobre-19 novembre 1921) tenuta a Ginevra e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 26. — GRANATA.

Convenzione concernente i diritti di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione.

Dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative ai diritti di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli, questione compresa nel quarto comma dell'ordine del giorno della sessione, e

dopo di aver deciso che queste proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, conformemente alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri trattati di pace:

Art. 1.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad assicurare a tutte le persone occupate nell'agricoltura gli stessi diritti di associazione e di coalizione che agli operai dell'industria e ad abrogare ogni norma legislativa o altra disposizione che abbia per effetto di restringere questi diritti nei riguardi dei lavoratori agricoli.

Art. 2.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri trattati di pace, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 3.

La presente Convenzione entrerà in vigore appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa vincolerà solamente i membri la cui ratifica sarà stata registrata dal Segretariato

Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni membro nel momento nel quale la sua ratifica sarà stata registrata dal Segretariato.

Art. 4.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Segretariato generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà loro del pari la registrazione delle ratifiche che gli saranno in seguito comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione.

Art 5.

Con riserva delle disposizioni dell'art. 3, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni dell'art. 1 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

Art. 6.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarla alle proprie Colonie, ai Possedimenti e Protettorati in conformità delle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace.

Art. 7.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al Segretariato generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità d'iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 9.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 564.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione Gazzolo del comune di Arcole.

N. 564. R. decreto 23 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile della frazione Gazzolo del comune di Arcole, viene eretto in Ente morale ed approvato il relativo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1924.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 565.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Luigi Mangiagalli, in Milano.

N. 565. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della fondazione Luigi Mangiagalli, in Milano.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1924.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 566.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Gabriele D'Annunzio, in Zara.

N. 566. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Gabriele D'Annunzio in Zara, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1924

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 567.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare T. Valperga di Caluso, in Torino.

N. 567. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare T. Valperga di Caluso, in Torino, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Nomina di contabile del portafoglio.

Con decreto Ministeriale del 25 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il giorno 30 dello stesso mese al registro n. 6, foglio n. 71, l'intendente di finanza comm. dott. Luigi Liguoro, trasferito nel ruolo degli ispettori superiori del Tesoro, è stato esonerato con effetto dal 1° maggio 1924, dalle funzioni di contabile del portafoglio e delle funzioni stesse è stato incaricato dal giorno medesimo, l'intendente di finanza cav. uff. Alessandro Zotti.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1924.
Revoca del decreto Ministeriale 7 settembre 1923, nei riguardi dell'Ospedale israelitico di Napoli.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il precedente decreto 7 settembre 1923, con il quale si dichiaravano sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità e di dodici istituzioni pubbliche di beneficenza di Napoli;

Veduto il rapporto 22 marzo 1924, n. 12318, del prefetto di Napoli;

Considerato che, per effetto dell'alienazione, ora in corso, di un fabbricato di proprietà dell'Ospedale israelitico viene ad essere assicurata alla detta Opera pia una rendita sufficiente per il ricovero nell'Ospedale di un certo numero di israeliti poveri, in conformità della volontà del testatore, e deve perciò ritenersi cessata ogni ragione che possa consigliare il prolungamento della gestione straordinaria nei riguardi dell'istituto anzidetto;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di far cessare nei riguardi di tale istituto l'efficacia del decreto Ministeriale 7 settembre 1923;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il suaccennato decreto 7 settembre 1923, cessa di aver effetti nei riguardi dell'Ospedale israelitico.

Roma, addì 31 marzo 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1924.
Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico in Jesi (Ancona).

IL MINISTRO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;

Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Jesi un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente;

Procedutosi alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto;

Decreta:

1° E' istituito a Jesi (Ancona), un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Jesi è assegnata la retribuzione annua complessiva di L. 39,830.

3° La persona alla quale sarà concessa la titolarità dovrà prestare la cauzione di L. 39,800.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Montemarano, Grassano e Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Montemarano;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montemarano è prorogato di altri tre mesi.

Avellino, addì 29 aprile 1924.

Il Prefetto: ROCCO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Veduto il R. decreto 10 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Grassano;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale, di Grassano è prorogato di tre mesi.

Potenza, addì 29 aprile 1924.

p. *Il Prefetto*: MENICHELLA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il R. decreto 17 gennaio 1924, con cui fu sciolto il Consiglio comunale di Salerno;

Letta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Letta la lettera 25 andante n. 5952 con cui il Commissario straordinario riassume i provvedimenti adottati e quelli da adottarsi in relazione al miglioramento della finanza, della viabilità e dei pubblici servizi;

Ritenuto pertanto che il Commissario predetto non ha ancora potuto completare la sistemazione della civica azienda e che d'altronde la situazione dei partiti locali non consente pel momento di convocare i comizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Salerno, è prorogato di tre mesi.

Salerno, addì 26 aprile 1924.

Il Prefetto: SOLMI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	324206	70 —	*Termignone* Felice fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Strigini Cristina di Michele, dom. in Ameno (Novara)	*Termignoni* Felice fu Ernesto, ecc., come contro.
»	324207	70 —	*Termignone* Maria fu Ernesto, minore, ecc., come la precedente	*Termignoni* Maria fu Ernesto, minore, ecc., come la precedente.
»	447239 449720	546 — 161 —	Benedetto *Giovanni-Primo* fu Oreste, minore, sotto la patria potestà della madre *Mercando* Palmira fu Angelo, ved. Benedetto, dom. in Ivrea (Torino), vincolata	Benedetto *Giovanni-Pilade-Primo* fu Oreste, minore, sotto la patria potestà della madre *Mercandi* Palmira, ecc., come contro.
»	447240 449721	273 — 80.50	Benedetto Francesca-Clementina fu Oreste, minore, ecc., come la precedente	Benedetto Francesca-Clementina fu Oreste, minore, ecc., come la precedente.
»	798354	350 —	Bovio *Michele* fu Giacomo, dom. in Brosso Canavese (Torino)	Bovio *Michele-Angelo*, ecc., come contro.
»	513206	70 —	*De Maria-Castiglioni* Giuseppina fu Carlo, *nubile*, dom. in Orta Novarese (Novara)	Castiglioni Giuseppina fu Carlo, *moglie di De Maria* Mattia, ecc., come contro.
»	226406	35 —	*Fappani* Angela-Cecilia fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Zanetti Maria fu Giuseppe, ved. *Fappani*	*Fapanni* Angela-Cecilia fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Zanetti Maria fu Giuseppe, ved. *Fapanni*.
»	44455	45 50	Vecchione Raffaele fu *Luigi*, dom. in Napoli	Vecchione Raffaele fu *Felice*, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	302101	750 —	Marangoni Maria-Assunta fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Belli Carmen di *Armando*, ved. Marangoni	Marangoni Maria Assunta fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Belli Carmen di *Arnaldo*, ecc., come contro.
»	302102	245 —	Intestata come la precedente, con usufrutto a Belli Carmen di *Armando*, ved. Marangoni	Intestata come la precedente con usufrutto a Belli Carmen di *Arnaldo*, ved. Marangoni.
»	302103	750 —	Marangoni Massimo fu Enrico, ecc., come la precedente, libera	Marangoni Massimo fu Enrico, ecc., come la precedente, libera.
»	302104	245 —	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Belli Carmen di *Armando*, ved. Marangoni	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Belli Carmen di *Arnaldo*, ved. Marangoni.
»	206802	475 —	De Barbieri Domenico fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi *Teresa* fu Pasquale, ved di De Barbieri Giovanni Battista, dom in Sestri Ponente; con usufrutto vitalizio a Parodi *Teresa* fu Pasquale, ved. di De Barbieri Giovanni Battista	De Barbieri Domenico fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi *Maria-Teresa*, ecc., come contro. con usufrutto vitalizio a Parodi *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
3.50 % (1902)	21189	147 —	Cibotti *Marietta* fu Luigi, nubile, dom. a Casalbordino (Chieti); con usufrutto vitalizio a Di Paolo Giovanni fu Salvatore	Cibotti *Anna-Maria Filomena* fu Luigi, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	471989	35 —	Amante Beatrice di Bruto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	Amante Beatrice di Bruto o *Marco Bruto*, minore, ecc., come contro.
»	539941	70 —	Amante *Bice*, ecc., come la precedente	Amante *Beatrice* o *Bice*, ecc., come contro.
Cons. 5 % Pol. comb.	18858	20 —	Occhipinti *Giuseppe* di Giuseppe, dom. a Modica (Siracusa)	Occhipinti *Pasquale* di Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 5 %	319085	1000 —	Sommariva *Domenico* e *Mario Salvatore* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Liguoro Carmina fu Mattia, ved di Sommariva Domenico, dom. a Palermo	Sommariva *Domenico-Mario-Salvatore* fu Domenico, *minore*, ecc., come contro.
»	158551	10 —	Caviglia Irma fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi Caterina fu Gerolamo, ved. Caviglia, dom. in Quiliano (Genova)	Caviglia Irma fu Angelo, minore, *emancipata sotto la curatela del marito Spotorno Francesco-Bartolomeo*, dom. come contro.
»	24946	100 —	Gaudio Giovannina fu Luigi, ved. di *Tirone* Deodato, dom. in Casorzo (Alessandria)	Gaudio Giovannina fu Luigi, ved. *Tirpni* Deodato, ecc., come contro.
»	43520 153074	285 — 5 —	Gianinetti Aurora fu *Carlo*, minore, sotto la patria potestà della madre Filippi Maria fu Giacomo, ved. di Gianinetti *Giovenale*, dom. in San Remo (Porto Maurizio)	Gianinetti Aurora fu *Carlo-Giovenale*, minore sotto la patria potestà della madre Filippi Maria fu Giacomo, ved. di Gianinetti *Carlo-Giovenale*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 104

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	143 64	Belgio	118 79
Londra	97 768	Olanda	8 36
Svizzera	396 90	Pesos oro	16 72
Spagna	308 56	Pesos carta	7 36
Berlino	—	New-York	22 293
Vienna	0 0315	Oro	430 15
Praga	66 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	85 57
	3.50 % » (1902)	81 —
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 netto	98 14
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 84

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). ELENCO N. 35.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data della ricevuta: 4 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Fabbriceria di Corbolone, parrocchia di S. Marco Evangelista — Titoli del Debito pubblico nominativi: 4 — Ammontare della rendita: L. 434 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.